

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
Il Procuratore della Repubblica

CRITERI APPLICATIVI DELLA LEGGE n.199/2010

Premesso

che, in relazione alle determinazioni assunte dall'Ufficio in ordine ad uno specifico procedimento di esecuzione (n. 5413/2012 SIEP) è emersa la necessità di una rivisitazione delle prassi applicative della L. 199/2010 al fine di assicurare la uniformità di indirizzo che appare esigenza imprescindibile nella materia della esecuzione penale;

Rilevato

che in particolare si tratta di stabilire, in via generale, la prassi applicativa da adottare nella ipotesi in cui il condannato, nei cui confronti, , ricorrendone le condizioni, sia stato emesso Ordine di esecuzione per la carcerazione e decreto di sospensione del medesimo ex art 656, co. 5 c.p.p., con il rituale avviso: *“che può essere presentata a questo Ufficio, a cura del condannato o del difensore ed entro trenta giorni dalla notifica del presente atto, istanza corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessaria volta ad ottenere: la concessione di una delle misure alternative alla detenzione ”* non abbia presentato alcuna istanza;

Ritenuto

che preliminarmente è necessario individuare la corretta qualificazione giuridica della “esecuzione della pena presso il domicilio” di cui alla L. 199/2010, ricorrendo ai consueti canoni della interpretazione (analisi del testo, ricostruzione sistematica, anche alla luce dei lavori preparatori, ricognizione delle prassi applicative e della dottrina);

che, ancorché il contenuto pratico della “esecuzione della pena presso il domicilio” di cui alla L. 199/2010 “ possa, in larga misura, assimilarsi a quello della “misura alternativa” della “detenzione domiciliare” (secondo le diverse tipologie previste dall'art 47 ter O.P.), vi è una netta differenziazione tra la natura ed i presupposti dei due istituti, proprio sul punto fondamentale della applicabilità della misura di esecuzione extra carceraria, anche a prescindere dalla quella istanza del detenuto che è segno della adesione al percorso di rieducazione;

che, la “esecuzione della pena presso il domicilio” di cui alla Legge n. 199/2010 si fonda su presupposti e finalità del tutto diversi da quello del percorso di “rieducazione del condannato”, tanto che , all'art. 1. co 3, dispone che il P.M., di iniziativa e a prescindere da istanza del condannato, “sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio”;

che, in effetti, già dalla Relazione dell'originario DDL n.3291 Camera, di iniziativa del Ministro della Giustizia Alfano, emerge espressamente come tale disciplina, di tipo transitorio, sia finalizzata esclusivamente ad una prospettiva di deflazione del circuito carcerario, tanto che la Legge n. 199/2010, nel linguaggio giornalistico ed anche in dottrina, è definita come la “legge svuota carceri”;

che è del tutto coerente con i principi di un ordinamento liberaldemocratico non “imporre” al condannato un percorso di rieducazione cui egli, quali ne siano le motivazioni, abbia ritenuto di non accedere, tanto quanto adottare misure contingenti e provvisorie volte ad intervenire sul sovraffollamento del circuito carcerario, nella finalità ultima di garantire il rispetto della dignità delle persone che debbono rimanere soggette alla applicazione della pena detentiva in carcere;

che dunque si può ritenere conclusivamente che la “esecuzione della pena presso il domicilio” di cui alla L. n. 199/2010 è misura estranea alla categoria delle “misure alternative” alla detenzione di cui all'ordinamento penitenziario, in aderenza ad una ricostruzione sistematica, pacifica in dottrina e da ultimo adottata espressamente dal Magistrato di Sorveglianza di Milano con provvedimento del 4.12.2012 nel proc. n. 5413/2012 SIEP, nel quale si legge : *“ l'espiazione della pena presso il domicilio ex L.199/2010 non rientra nel novero delle misure alternative in senso stretto, ... ma costituisce un istituto adottato dal legislatore per far fronte a superiori esigenze deflative imposte dal problema del sovraffollamento inframurario, al fine di garantire, così, una migliore organizzazione degli istituti di pena, a beneficio della intera popolazione carceraria”*;

che, in tale quadro, è altresì del tutto coerente con il sistema la scelta del legislatore che, nell'introdurre la nuova modalità di esecuzione della pena, con la disposizione di cui all'inciso dell'art. 1, comma 3 “salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 del citato art. 656 del codice di procedura penale”, non ha voluto paradossalmente imporre un trattamento deteriore per i condannati che si trovino nelle condizioni di poter accedere alle più ampie e meno afflittive “misure alternative alla detenzione” e che intendano aderirvi;

che la soluzione interpretativa di una ulteriore sospensione dell'ordine di esecuzione ex art. 1 co.3 l 199/2010, in relazione ad una ipotesi residuale che il legislatore non ha espressamente disciplinato, non solo non incontra la preclusione di cui all'art.656 c.7 cpp (norma che concerne esclusivamente le “misure alternative” di cui all'ordinamento penitenziario), ma anzi si prospetta come il risultato di una corretta interpretazione sistematica della normativa in questione (notoriamente appesantita dalla stratificazione delle norme e dai rinvii tra disposizioni del codice di rito, dell'ordinamento penitenziario e di ulteriori leggi speciali);

che, d'altronde, come è stato di recente richiamato in dottrina *“già i primi commentatori della nuova disciplina a avevano letto' in questa nuova forma di sospensione dell'ordine di esecuzione la volontà del legislatore di fornire al condannato una 'chance ulteriore' rispetto al meccanismo previsto dall'art. 656 co.5 cpp ' per il caso in cui fosse rimasto inattivo”*;

che la diversa soluzione interpretativa condurrebbe alla paradossale conclusione che la misura della espiazione presso il domicilio opererebbe per i condannati, che, per essere plurirecidivi sono esclusi dal meccanismo di sospensione di cui all'art 656 co. 5 cpp,

che invece la ricostruzione sistematica, cui si accede, nel senso della "seconda sospensione" si caratterizza anche come interpretazione costituzionalmente orientata nello spirito di contribuire ad assicurare, attraverso una corretta applicazione della cd legge "svuota carceri", la finalità, perseguita dal legislatore, di contenere in quanto possibile, quel sovraffollamento delle carceri, che rende difficile che la esecuzione della pena detentiva possa appieno assicurare il rispetto della dignità umana, nel quadro del supremo principio costituzionale di cui all'art. 27 co. 3 Cost.

Richiamato

che, nel quadro di una doverosa ricognizione delle prassi applicative è emerso la soluzione interpretativa sopra proposta è stata condivisa alla unanimità, all'esito di un confronto che si è svolto in due successive riunioni (27.5.2011n e 30.6.2011), cui hanno partecipato le Procure Generali di Brescia, Trento, Trieste Ancona, Torino, Genova, Bologna, Venezia, Firenze, come risulta dall'estratto del verbale della riunione del 30.6.2012 in cui si conclude, sul punto:

"si è all'unanimità ritenuto che, nel caso in cui il condannato non abbia presentato l'istanza di concessione della misura alternativa dopo la sospensione ex art. 656 commi 5 e 9 c.p.p., il p.m. debba disporre la detenzione domiciliare, previa verifica dell'idoneità del domicilio. Si è anche ritenuto che nel caso in cui il p.m. dovesse accertare la non idoneità del domicilio, sia lo stesso p.m. a dover emettere l'ordine di carcerazione e non interessare il magistrato di sorveglianza per le sue valutazioni."

Tanto premesso e considerato

si ritiene opportuno e necessario, al fine di assicurare presso l'Ufficio Esecuzione penale della Procura della Repubblica di Milano, uniformità di prassi applicative della disciplina di cui alla legge 199/2012 e successive modifiche che siano adottati i seguenti criteri per la ipotesi in cui il condannato, nei cui confronti, ricorrendone le condizioni, sia stato emesso Ordine di esecuzione per la carcerazione e decreto di sospensione del medesimo ex art 656, co. 5 c.p.p., con il rituale avviso: *"che può essere presentata a questo Ufficio, a cura del condannato o del difensore ed ENTRO TRENTA GIORNI dalla notifica del presente atto, istanza corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessaria volta ad ottenere: la concessione di una delle misure alternative alla detenzione"* non abbia presentato alcuna istanza (sia il condannato ed il difensore siano rimasti semplicemente inattivi, sia che abbiano formulato motivata rinuncia):

decorso infruttuosamente il termine dei 30 gg si procederà ad una delibazione degli atti di esecuzione in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. legge 199/2012 e, solo nella ipotesi in cui tale ricognizione abbia dato esito positivo, si disporranno le opportune verifiche sulla effettività ed idoneità del domicilio;

qualora all'esito di tale ricognizione sugli atti e dell'accertamento in ordine al domicilio si ritenga di concludere che sussistono tutti i presupposti e non ricorre alcuna delle situazioni ostative di cui all'art.1,comma 2 l.199/2010 si procederà a disporre la sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione con contestuale trasmissione degli atti al Magistrato di Sorveglianza competente per la decisione

Milano 6 dicembre 2012

Il Procuratore della Repubblica
Edmondo Bruti Liberati